



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Risorse Umane Organizzazione
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA CON CONTRATTO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 1,2,3 DEL D.LGS. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Responsabile unico del procedimento: *dott.ssa Maria Margherita Fabris*
e-mail: mariamargherita.fabris@comune.venezia.it

ABBREVIAZIONI

- CODICE: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/ AMMINISTRAZIONE/ UTILIZZATORE: Comune di Venezia;
- APPALTATORE/AFFIDATARIO/AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE/OPERATORE/ESECUTORE/IMPRESA: l'impresa aggiudicataria;
- CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione del servizio sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.

Articolo 1

Oggetto del contratto

- 1 Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, sul quale basare la costituzione nella forma di ordinativo di "contratti specifici" di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali da impiegare per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale del committente. L'Agenzia aggiudicataria verrà individuata con le modalità indicate nel disciplinare di gara e con essa sarà stipulato l'Accordo Quadro di regolamentazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, nel rispetto delle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale.
- 2 Il servizio in parola comprende l'attività di ricerca, selezione, assunzione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato.
- 3 Il servizio è previsto in un unico lotto indivisibile. Il lotto unico consente un'efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa che ne deriva attraverso una gestione unitaria del servizio.
- 4 Il valore stimato dell'Accordo è pari a **€1.821.363,52** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo è comprensivo del costo delle ferie e del recupero per festività soppresse, nonché della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo e dell'aggio di Agenzia onnicomprensivo di tutte le prestazioni e di tutti i servizi connessi indicati e richiamati nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica ed economica dell'Agenzia aggiudicataria. L'importo dell'aggio dell'operatore economico pari a circa **€119.154,62** è stato definito su un ipotetico numero massimo di lavoratori di categoria intermedia C1 somministrati, tenuto conto del valore stimato dell'Accordo e sulla base di prezzi di mercato (valutato nel 7% del costo del lavoro) per questa tipologia di servizio e prendendo a riferimento procedure già esperite.

Il valore stimato dell'Accordo non è comprensivo del compenso per il servizio festivo, del compenso per il servizio straordinario e dell'indennità di turno, di rischio o di reperibilità, che sarà fatturato a parte, nel limite delle risorse disponibili, solo se le relative prestazioni erogate siano state richieste dall'Amministrazione.

Il valore stimato dell'Accordo ha carattere presuntivo, atteso che il valore complessivo delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'Ente utilizzatore sulla scorta dell'effettivo fabbisogno di personale nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, nei limiti dei vincoli finanziari e normativi e del tetto di spesa previsto per il lavoro flessibile, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio del Committente. Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo di valore delle prestazioni complessivamente erogabili e non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il committente, mentre il valore dei singoli contratti specifici nella forma di ordinativo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. L'Agenzia aggiudicataria, quindi, prende atto ed accetta con la stipula

- dell'Accordo che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici.
- 5 L'offerta economica è data dal ribasso sull'aggio posto a base d'asta per ora di lavoro, unico per tutte le categorie e profili professionali. L'aggio d'Agenzia, come sopra calcolato, è assimilato per analogia al corrispettivo riconosciuto per un "servizio" e come tale va a coprire i costi fissi che ogni impresa sostiene, ed in particolare i costi per la ricerca del personale, la selezione, la gestione amministrativa, i costi per l'emissione delle buste paghe e per tutti gli adempimenti obbligatori e necessari.
 - 6 Il corrispettivo per l'aggiudicatario sarà calcolato moltiplicando il numero delle ore di lavoro somministrate per il costo orario del lavoro, oltre all'aggio di Agenzia orario (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) offerto in sede di gara sul quale andrà calcolata l'Iva.
 - 7 Per l'individuazione dell'offerta più bassa si terrà conto nella procedura di gara del solo aggio di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento.
 - 8 Il costo complessivo orario e annuo di una singola unità, contenuto nella Tabella "costo delle categorie da somministrare" (**Allegato n. 1**) è calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti. Tali costi non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale.
 - 9 All'Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente chieste ed erogate.
 - 10 Il Comune di Venezia corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate dai lavoratori somministrati riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, già comprensivo del costo delle ferie, del costo del recupero per festività soppresse e della quota di produttività media. Pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie, recupero festività soppresse, e comunque in ogni altro caso di assenza retribuita per tutti i permessi prevista dalla legge e dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.
 - 11 Ai prestatori di lavoro somministrati si applica il vigente CCNL delle Agenzie di somministrazione, fermo restando che per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, alle condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, che potranno essere specificatamente individuate nel corso del rapporto. Il trattamento economico dei lavoratori somministrati sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall'Ente appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale rinnovo;
 - 12 Le figure professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione all'aggiudicatario sono quelle sotto specificate e definite dal C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018: operatori da inserire in categoria B - C - D (profili vari):

- Operatori da inserire in cat. B (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistente amministrativo, autista, assistente tecnico, operaio);
 - Operatori da inserire in cat. C (a titolo esemplificativo e non esaustivo: istruttore amministrativo/contabile, istruttore contabile, istruttore tecnico);
 - Operatori da inserire in cat. D (a titolo esemplificativo e non esaustivo: istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo amministrativo).
- 13 Successivamente all'entrata in vigore delle norme sull'ordinamento professionale previste dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021, le figure professionali sopra indicate dovranno essere rapportate alle figure professionali previste dal nuovo ordinamento professionale.
- 14 Titolo di studio minimo richiesto per i lavoratori da somministrare:
- per i lavoratori da adibire alle mansioni di categoria B, licenza scuola dell'obbligo;
 - per i lavoratori da adibire alle mansioni di categoria C, diploma scuola media superiore (maturità) che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
 - per i lavoratori da adibire alle mansioni di categoria D, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento specialistica o magistrale, da specificare a cura dell'Amministrazione;
 - il Comune di Venezia si riserva la possibilità di richiedere titoli di studio specifico e/o titoli ulteriori, fermo restando quanto sopra previsto in ordine al titolo di studio minimo;
 - per i lavoratori con titolo di studio o altro titolo richiesto conseguito all'estero è necessario il riconoscimento del titolo ai sensi della normativa vigente;
 - conoscenza linguistica: i lavoratori somministrati dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività richiesta.

Articolo 2

Durata del contratto quadro, modifiche, proroga

- 1 L'Accordo Quadro ha efficacia dalla data di sottoscrizione del medesimo fino al 31/12/2025. Durante tale periodo il committente potrà stipulare specifici contratti con l'Agenzia aggiudicataria, da attivare nella forma di ordinativo.
 - 2 L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di raggiungimento del limite massimo di valore.
 - 3 Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice in caso di variazione della retribuzione del lavoratore in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative. Il costo orario del lavoro verrà ricalcolato sulla base della variazione contrattuale/normativa ed il ricalcolo concernerà solo il "costo orario" indicato in sede di offerta.
 - 4 Si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 25/2022. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso presenta istanza di revisione del prezzo provata con adeguata documentazione, da cui si evinca la variazione, anche in termini percentuali, del prezzo dei servizi o beni forniti, le cause della variazione e l'incidenza sul valore del contratto.
- Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi

di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente paragrafo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente paragrafo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

- 5 La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
- 6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di estensione dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni di aggiudicazione.
- 7 Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'operatore economico la ripetizione di servizi analoghi nel limite del 30% del valore contrattuale e, quindi, dell'importo di **€546.409,06**, consistenti nella somministrazione di lavoro a tempo determinato di ulteriori lavoratori da inserire nelle categorie B, C e D, profili vari, presso il Comune di Venezia o nell'eventuale prolungamento dei rapporti in essere. Gli ulteriori servizi saranno aggiudicati previa richiesta della stazione appaltante, alle medesime condizioni dell'accordo quadro in oggetto, in base a semplice conferma dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 3

Obblighi del Comune di Venezia

- 1 Il Comune di Venezia procederà, sulla base di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che si manifesteranno durante il periodo di durata del contratto, ad inoltrare all'Agenzia aggiudicataria apposita richiesta scritta di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- 2 La richiesta di somministrazione farà riferimento alle figure professionali ascrivibili alla prima posizione economica delle categorie B, C, D del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, secondo quanto previsto dall'art. 1.
- 3 Il Comune di Venezia dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni:
 - a numero di lavoratori somministrati richiesti per la missione;
 - b descrizione della professionalità richiesta, mansioni, titolo di studio richiesto ed eventualmente il titolo ulteriore richiesto, eventuale settore di specializzazione e grado di esperienza richiesti, conoscenze e competenze necessarie;

- c indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
 - d modalità e durata della prestazione lavorativa;
 - e il settore dove il lavoratore sarà assegnato nell'ambito delle sedi e degli Uffici e servizi del Comune di Venezia;
 - f orario di lavoro;
 - g dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
- 4 I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni corrispondenti ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
 - 5 Il lavoratore somministrato è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi, dai Regolamenti dell'Amministrazione e dai Codici di comportamento, nonché le disposizioni in materia di incompatibilità ed esclusività nel pubblico impiego in quanto applicabili.
 - 6 L'orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, fatte salve diverse esigenze dell'Amministrazione per orari part-time, notturni o su turni o in giornate non lavorative o festive da manifestarsi per iscritto con la richiesta di somministrazione di cui al comma 1 del presente articolo.
 - 7 Il Comune di Venezia trasmette all'Agenzia l'elenco delle ore lavorate dai singoli lavoratori somministrati entro il giorno 10 del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività lavorativa.
 - 8 Il lavoratore presta l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione.
 - 9 Il Comune di Venezia osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione a cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
 - 10 Il Comune di Venezia comunica tempestivamente all'Agenzia gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore.
 - 11 Il Comune di Venezia in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto di somministrazione fornisce all'affidatario dell'Accordo Quadro le informazioni relative ai lavoratori non attualmente in missione, precedentemente impiegati per meno di 36 mesi presso il Comune di Venezia, in base al contratto di somministrazione in corso di esecuzione o in base ai precedenti contratti di somministrazione presso il Comune di Venezia.

Art 4 **Obblighi dell'Agenzia**

- 1 Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.
- 2 A seguito della richiesta di somministrazione da parte del Comune di Venezia, l'Agenzia dovrà proporre al Comune di Venezia tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo concessione di eventuale proroga, almeno due candidati per ogni unità lavorativa richiesta, trasmettendo anche i relativi *curricula*. All'esito del colloquio il Comune di Venezia potrà

- motivatamente valutare non idonei i candidati proposti e chiedere ulteriori candidati.
- 3 Il Comune di Venezia potrà richiedere all'Agenda aggiudicataria di effettuare un colloquio di idoneità con i candidati preselezionati e proposti dall'Agenda in base a quanto richiesto dall'utilizzatore.
 - 4 L'Agenda dovrà inviare all'utilizzatore copia del contratto stipulato tra l'Agenda di somministrazione e il lavoratore somministrato.
 - 5 Nel caso di assenze, a vario titolo, del lavoratore somministrato, l'Agenda si impegna, qualora il Comune di Venezia lo richieda, a sostituire il lavoratore somministrato entro 10 giorni, fermo restando che il Comune di Venezia dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate dal lavoratore somministrato.
 - 6 L'Agenda si impegna a sostituire entro 10 giorni il lavoratore somministrato in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del Comune di Venezia o in caso di inidoneità totale accertata dal medico competente aziendale, con altro lavoratore di pari livello e mansione.
 - 7 L'Agenda aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e nel rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune di Venezia.
 - 8 L'Agenda si impegna ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori somministrati non attualmente in missione, precedentemente impiegati per meno di 36 mesi presso il Comune di Venezia, in base al contratto di somministrazione in corso di esecuzione o in base ai precedenti contratti di somministrazione presso il Comune di Venezia secondo quanto previsto in sede di offerta. In base alle informazioni di cui all'articolo 3 del presente capitolato, l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità.
 - 9 L'Agenda pone, preferibilmente, a disposizione del Comune di Venezia personale che abbia maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni.
 - 10 La contribuzione previdenziale dei lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a termine, ai sensi della normativa vigente.
 - 11 L'Agenda dovrà iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 - 12 La contribuzione assistenziale sarà prevista ai sensi della normativa vigente e riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di ordinativo.
 - 13 L'Agenda dovrà corrispondere direttamente al lavoratore somministrato la retribuzione.
 - 14 Su richiesta dell'utilizzatore, l'Agenda dovrà fornire copia della busta-paga del lavoratore somministrato attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto) e della contribuzione versata.
 - 15 Su richiesta del Comune di Venezia, l'Agenda dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi ed assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo.
 - 16 L'Agenda dovrà pagare direttamente al lavoratore somministrato la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento; l'Agenda e il Comune di Venezia sono obbligati in solido a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. Nel caso di inadempimento dell'Agenda, il Comune versa direttamente al prestatore di

- lavoro la retribuzione e provvede a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia.
- 17 Per gli obblighi a carico dell'Agenzia, relativamente al rispetto di tutti gli obblighi di protezione, formazione ed informazione connessi ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito delle attività produttive in generale, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 81/2015, sempre previa comunicazione da parte dell'utilizzatore al somministratore del profilo di rischio previsto nel singolo contratto di somministrazione.
 - 18 L'Agenzia dovrà fornire al lavoratore somministrato da avviare alla missione le informazioni previste al comma 3 dell'art. 33 D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i. nei termini e con le modalità ivi previste; in particolare, il lavoratore viene informato dall'Agenzia di somministrazione dell'obbligo di comunicare lo svolgimento di attività lavorative a qualsiasi titolo ulteriori rispetto a quelle espletate presso il Comune di Venezia nel tempo della somministrazione di lavoro. Tali attività sono consentite se compatibili e non in conflitto di interesse con le mansioni assegnate presso l'utilizzatore, da valutarsi a cura del Comune di Venezia sulla base della normativa vigente in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi.
 - 19 L'Agenzia dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
 - 20 L'Agenzia si obbliga ad esercitare l'azione disciplinare, secondo la normativa vigente, nei confronti del lavoratore, anche su segnalazione del Comune di Venezia, che provvederà a comunicare tempestivamente gli elementi oggetto della contestazione.
 - 21 Il Comune di Venezia si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l'effettuazione del servizio e per l'effettuazione dei controlli in qualità di committente e vigilerà per quanto di propria responsabilità e competenza, in fase di esecuzione, sulla corretta applicazione della richiamata normativa contrattuale.

Articolo 5 Direttore dell'esecuzione

- 1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 c.2 del D.Lgs. 50/2016, nonché le Linee Guida di ANAC n.3/2017 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Dirigente del settore Risorse Umane, Affari Economici e Previdenziali. Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri assistenti con qualifica dirigenziale, con funzioni di direttori operativi.
- 2 Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.
- 3 IL D.E.C. verifica la corretta esecuzione del servizio, avviando le contestazioni sulla base di quanto previsto nel presente capitolato quando ne ricorrono i presupposti.

Articolo 6 Referente tecnico dell'appaltatore

- 1 L'appaltatore dovrà nominare, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, un proprio referente tecnico che abbia comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente capitolato e detenga poteri

- all'interno dell'ente tali da consentire la risoluzione di potenziali criticità durante tutta la durata del contratto.
- 2 L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Venezia il nominativo del proprio referente tecnico e dovrà indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail dedicato a tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie con l'Amministrazione.
 - 3 L'appaltatore, tramite il proprio referente tecnico, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio.

Articolo 7

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

- 1 Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto per stati di avanzamento mensili, su presentazione di regolare fattura elettronica debitamente liquidata.
- 2 La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66.
- 3 Il pagamento avverrà con disposizione dirigenziale ed è subordinato alla preventiva verifica, da parte dei direttori operativi di cui all'articolo 5 del presente capitolato, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato.
- 4 Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.
- 5 L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
- 6 La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a Città di Venezia - San Marco 4136 - 30124 Venezia, CF / P. IVA: 00339370272 e dovrà indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare: codice CIG e CUP; indicare l'importo complessivo fatturato corredato dall'elenco dei nominativi dei lavoratori somministrati a cui si riferisce la fattura e dall'indicazione per ciascuno di essi delle ore di missione effettuate presso il Comune di Venezia, nonché dall'indicazione per ciascuno di essi del costo orario del lavoro, del costo complessivo del lavoro, dell'aggio di Agenzia e della base imponibile IRAP. La fattura dovrà essere inoltrata in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Ufficio concorsi e assunzioni". In mancanza di suddetti elementi la fattura potrà essere restituita al mittente.
- 7 Eventuali aumenti Iva subentranti nel periodo di validità dell'affidamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale.
- 8 SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata

loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

- 9 L'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 207 D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 cui il concorrente volesse accedere, ferme restando le condizioni previste dalla sopra richiamata normativa, verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 giorni dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Articolo 8

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

- 1 La cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è fissata in ragione del 2% (due per cento) dell'importo contrattuale massimo indicato all'art. 1 del presente capitolato.
- 2 I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, alle Ditte concorrenti che non risultassero vincitrici. La cauzione provvisoria della Ditta vincitrice sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva.
- 3 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo indicato all'art. 1 del presente capitolato.
- 4 La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 5 La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6 Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7 La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta.
- 8 Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Articolo 9

Clausole penali

- 1 È prevista l'applicazione di penalità per l'inadempimento e il ritardo nell'esecuzione del servizio, salva la risarcibilità del danno ulteriore:
 - a ritardo nella risposta alla richiesta di somministrazione o alla richiesta di sostituzione del lavoratore somministrato: € 200,00 per ciascun lavoratore richiesto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 4 del presente Capitolato;

- 2 L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta via PEC, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dal corrispettivo spettante all'appaltatore in base al contratto, ovvero dalla cauzione definitiva, nel rispetto della normativa fiscale, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
- 3 Nel caso in cui l'importo complessivo della penale, calcolato ai sensi del comma precedente, superi il 10 % del netto contrattuale, la stazione appaltante trattiene la penale nel limite del 10% del netto contrattuale, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 10 **Recesso unilaterale dal contratto**

- 1 L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito (art. 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
- 2 Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito (art. 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
- 3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore dell'Accordo Quadro da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 11 **Risoluzione del contratto**

- 1 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
 - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
- 2 Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (art. 108, comma 1 bis, D.Lgs. 50/2016).
 - 3 La stazione appaltante deve risolvere (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - 4 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 12 Cessione dei crediti

- 1 È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti e dalla L n. 52/1991.
- 2 In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L n.136/2010 e s.m.i..

Articolo 13 Divieto di cessione del contratto

- 1 È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Articolo 14 Subappalto

- 1 Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
- 2 Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
- 3 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 4 Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data prevista per ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 15 Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

- 1 L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3 Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.
- 4 La stipula dell'Accordo Quadro di servizio, nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
- 5 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
- 6 In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o dell'eventuale subappaltatore di cui all'art. 14 del presente capitolato, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 c.5 del D.Lgs. 50/2016 stesso.

Articolo 16

Protocolli di legalità e codici di comportamento

- 1 L'appaltatore deve accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: <http://www.comune.venezia.it/node/583>.
- 2 L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai lavoratori, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.
- 3 L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dei codici di comportamento ai lavoratori, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
- 4 La violazione degli obblighi previsti nel "Protocollo di legalità, nel Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o nel Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

- 5 L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione degli obblighi sopraindicati e segnalerà per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 17 **Spese contrattuali, imposte e tasse**

- 1 Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.

Articolo 18 **Norma di rinvio**

- 1 Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 19 **Trattamento dei dati personali**

- 1 Le parti danno atto che si provvede, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente capitolato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso **(Allegato n. 2)**.
- 2 Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
- 3 La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
- 4 Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Art. 20
Foro competente

- 1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in rapporto all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Venezia.
- 2 Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

ALLEGATI:

- 1 Tabella "costo delle categorie da somministrare";
- 2 Informativa sul trattamento dei dati personali.